



## Presidenza FISM Nazionale

Prot.n.84/24-na  
Circ.n.11/24

Ai Consiglieri nazionali  
Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle scuole dell'infanzia FISM  
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 12 marzo 2024

### Oggetto: comunicazione all'AGENZIA DELLE ENTRATE delle erogazioni liberali ricevute

Il **4 aprile 2024** (il termine era al 16 marzo 2024, modificato con provvedimento dell'Agenzia Entrate n.83793 del 4 marzo 2024) è il termine ultimo per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni liberali deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da **persone fisiche** tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

### Finalità

La finalità della comunicazione è quella di potere utilizzare i dati delle erogazioni liberali nell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

### Gli enti interessati all'obbligo

Con riguardo all'ambito soggettivo, l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento suddetto ha ricordato che il DM 1 marzo 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 24) ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando **la platea degli enti del Terzo settore (Ets)** fino a ricomprendere non solo Onlus, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale **ma anche tutti gli altri enti iscritti nel Registro del Terzo settore (Runts)**. Si tratta di una specifica dovuta a seguito delle modifiche recate dal decreto Semplificazioni fiscali (DL 73/2022) in quanto le detrazioni/deduzioni fiscali di cui all'articolo 83 del Codice del Terzo Settore trovano applicazione alle liberalità effettuate nei confronti di tutti gli Ets (comprese le coop sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria).

Pertanto obbligati all'invio della comunicazione sono:

- le (Onlus) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore individuati dall'art.83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;

PRENDIAMO IL LARGO

